



COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.47 IN DATA 28/11/2024

OGGETTO:

Criteri e parametri per l'accertamento dei requisiti per il rilascio delle attestazioni di idoneità igienico sanitaria degli alloggi previste dal D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i. e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIACCONE Andrea - Sindaco	Sì
2. LOBERA Gabriella - Vice Sindaco	Sì
3. TAGLIATORE Lorenzo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Signora Dr.ssa Laura Baudino, collegata da remoto, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor GIACCONE Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che, all’art. 29 comma 3 lettera a), disponeva che lo straniero che richiede il riconciliamento familiare doveva dimostrare “la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica...”

Visto l’art. 6 del DPR 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, così come modificato dall’art. 5 del DPR 18 ottobre 2004 n. 334, che dispone che lo straniero per il riconciliamento familiare e per i familiari a seguito deve “...attestare la disponibilità di un alloggio, a norma dell’art. 29, comma 3 lettera a) del testo unico. A tal fine, l’interessato deve produrre l’attestazione dell’Ufficio tecnico comunale circa la sussistenza dei requisiti al predetto articolo del testo unico ovvero certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio”;

Visto che, sulla base delle elencate disposizioni normative, l’idoneità dimensionale degli alloggi era accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale ovvero dall’Asl in riferimento agli accertamenti igienico sanitari ed, in particolare, le verifiche sull’idoneità abitativa di competenza comunale erano espressamente ancorate ai parametri dimensionali stabiliti dalle leggi in materia edilizia residenziale pubblica.

Vista la legge 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza”, entrata in vigore 8 agosto 2009, in particolare, quanto disposto all’art. 1 comma 19 che così recita: “All’art. 29, comma 3 del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, la lettera a) è così sostituita: “a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.”

Considerato che:

- con tale modifica, a partire dall’ 8 agosto 2009, per il caso di riconciliamento familiare è chiesto al Comune di svolgere un duplice accertamento, tanto sotto il profilo abitativo, quanto sotto quello igienico sanitario;
- è stato soppresso il riferimento ai “... parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- il processo di integrazione degli extracomunitari non si realizza agevolandone l’inserimento mediante deroghe al quadro normativo vigente ed agli standard di vita dei cittadini italiani, bensì tutelando quanto più possibile i principi della convivenza e della vivibilità intesa come tutela della qualità della vita;

Considerato inoltre che:

- L’art. 16 c. 4 lettera c) del DPR 394/1999 dispone che nel caso di richiesta di Carta di Soggiorno relativa a familiari deve essere prodotta la documentazione comprovante “la disponibilità di un alloggio, a norma dell’art. 29, c. 3 lettera a) del testo unico. A tale fine l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio”
- L’art. 5 c. 3 bis del Testo Unico dispone che il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a seguito di stipula del contratto di soggiorno per lavoro;
- L’art. 8bis – Contratto di soggiorno per lavoro subordinato, del D.P.R. 394/1999 dispone che “il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di lavoratore straniero, deve indicare con apposita dichiarazione.... Un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria o che rientri nei parametri previsti dal testo unico...”;

Ritenuto necessario provvedere agli adempimenti richiesti per il rilascio dell’attestazione prevista dall’ art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico 286/1998, così come modificato dalla citata Legge 94/2009, stabilendo criteri e parametri tecnici idonei e necessari per adempiere ai

nuovi dettati normativi in materia e nel contempo stabilire il relativo iter procedimentale che, considerato il rilevante carico di lavoro determinato dalle istanze sulla materia in esame, consenta di mantenere invariato il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento di rilascio dell'attestato previsto dal summenzionato art. 29 comma 3 lettera a) del Testo unico 286/1998;

Vista la Circolare n. 7170 del 18.11.2009 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, che, in relazione alla modifica apportata all'art. 29 del Testo Unico di cui al D.Lgs 286/1998 con la L. 94/2009 e allo scopo di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, fa presente che i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità abitativa, possono far riferimento alla normativa contenuta nel D.M. 5 luglio 1975;

Visto il Decreto ministeriale sanità del 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione", come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità del 09.06.1999;

Vista, altresì, la D.G.R. n. 20-10187 del 01.08.2003 "Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di intervento di recupero edilizio";

Ritenute le disposizioni del citato DM 5 luglio 1975 in particolare quanto contenuto negli artt. 2-3 del citato Decreto idonee per determinare il rispetto di requisiti di idoneità abitativa di un alloggio e conseguentemente attestare il numero delle persone adeguate per tale unità con la precisazione che nel calcolo del numero delle persone per cui l'unità abitativa è idonea tra la superficie utile abitabile e la superficie riferita alle persone insediabili nelle stanze da letto vale la regola più restrittiva;

Tenendo conto dell'attuale autonomia regolamentare e per ragioni di semplificazione ed omogeneità si propone l'adozione di una procedura operativa, completa di modulistica, per l'individuazione dello standard abitativo utile ai fini degli adempimenti previsti dal T.U. sull'immigrazione e l'unificazione in una sola attestazione delle diverse tipologie di situazioni per le quali è attualmente richiesta l'attestazione di idoneità dell'alloggio e precisamente:

- RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
- CARTA DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
- PERMESSO DI SOGGIORNO
- CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO

Ritenuto opportuno adottare una nuova modulistica al fine di semplificare e accelerare i procedimenti;

Visti gli elementi informativi ed i parametri tecnici predisposti dall' Ufficio Tecnico, contenuti nella modulistica, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di:

- approvare l'allegata e citata modulistica, unitamente alla proposta di prevedere che gli accertamenti e relative risultanze debbano essere svolte da tecnico abilitato in nome e per conto del richiedente l'attestazione di idoneità abitativa (art. 29 comma 3 lettera a) del citato Testo Unico 286/1998);
- stabilire che tale modulistica con la relativa documentazione prevista, scheda di rilevazione, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, deve necessariamente costituire allegato parte integrante dell'istanza, in assenza della quale i termini di conclusione del procedimento si interrompono e riprenderanno a decorrere dalla data della sua presentazione;

Ritenuto, inoltre, al fine di agevolare alcune particolari situazioni di problematicità ed individuare un'opportuna soluzione anche per quelle situazioni di difficoltà di disagio che richiedono una sensibilità ed un'attenzione particolare, di prevedere che nel caso di presenza nel

nucleo familiare di una badante alla quale viene fornito vitto ed alloggio, pur in presenza di un numero di persone maggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa, non viene meno l'idoneità alloggiativa, e competerà all'ufficio tecnico preposto, previo sopralluogo, la certificazione dei requisiti di cui al DM 05/07/1975, con la metodologia ed i parametri applicati precedentemente all'adozione della presente deliberazione;

Dato atto che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 29 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPs) 2024-2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 26 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa da parte del responsabile dell'area “Tecnica” – Giaccone Andrea, sindaco, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,

con votazione unanime resa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai fine dell'accertamento dei requisiti igienico – sanitari ai sensi dell'art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico 286/1998 così come modificato dall'art. 1 comma 19 della Legge 94/2009, nonché delle altre ipotesi previste dalla normativa di cui al DPR 394/1999 e dal D.Lgs 286/1998 le relative modalità di accertamento così come dettagliatamente riportati nella gli elementi informativi ed i parametri tecnici predisposti dal Ufficio Tecnico, contenuti nella modulistica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) di stabilire che l'accertamento di conformità dei requisiti igienico – sanitari di cui al punto che prece unitamente alle relative risultanze di idoneità agli stessi dell'alloggio, a partire dal 1° gennaio 2025, debbano essere svolte da tecnico abilitato in nome e per conto del richiedente l'istanza di attestazione di idoneità abitativa e che le rilevazioni debitamente compilate e sottoscritte in ogni loro parte, devono necessariamente costituire parte integrante dell'istanza, in assenza della quale i termini di conclusione del procedimento si interrompono e riprenderanno a decorrere dalla data della sua presentazione;
- 3) di stabilire che, nel caso in cui, a seguito delle risultanze delle verifiche nell'alloggio risultino residenti o domiciliati un numero di persone superiori a quello per cui l'alloggio risulta idoneo, l'ufficio procede comunque al rilascio della certificazione apponendo sul certificato stesso la dicitura: “Dalle dichiarazioni e dai dati di cui questa Amministrazione è in possesso, risulta che il suddetto alloggio è occupato da un numero di persone superiore a quello per cui lo stesso è idoneo”;
- 4) di fissare in mesi sei, così come previsto dall'art. 41 comma 1 del DPR n. 445 del 28/12/2000, la validità del certificato rilasciato ai sensi dell'art. 29 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 286/1998 così come modificato dall'art. 1 comma 19 della Legge 94/2009;
- 5) di stabilire, nei casi di nuova richiesta oppure nuovo nominativo, i diritti di segreteria nella misura pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00);

i diritti di segreteria saranno direttamente versati dagli interessati al Comune di Torre Mondovì - servizio tesoreria - causale “pagamento diritti di segreteria per richiesta idoneità abitativa” mediante bollettino PagoPA, la ricevuta dovrà essere allegata all’istanza, pena l’improcedibilità della stessa;

- 6) di prevedere, per agevolare alcune particolari situazioni di problematicità ed individuare una soluzione anche per quelle situazioni di difficoltà di disagio che richiedono una sensibilità ed un’attenzione particolare, nel caso di presenza nel nucleo familiare di una badante alla quale viene fornito vitto ed alloggio, pur in presenza di un numero di persone maggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa , che non viene meno l’idoneità alloggiativa e competerà all’ufficio tecnico preposto, previo sopralluogo, la certificazione dei requisiti di cui al DM 05/07/1975, con la metodologia ed i parametri applicati precedentemente all’adozione della presente deliberazione;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
GIACCONE Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dr.ssa Laura Baudino